



COMUNE DI FIRENZE


DIREZIONE  
URBANISTICA

SERVIZIO  
Edilizia Privata

NEWS

Prot. n 15515/10/07

Firenze, 25/3/10



Ai Presidenti

Collegi e Ordini Professionali

di Firenze

Loro Sedi

**Oggetto:** Certificazione energetica

Si invia, in allegato, le disposizioni redatte dalla Direzione Urbanistica per le comunicazioni di inizio, fine lavori e attestazione di abitabilità/agibilità, sulla base della nuova normativa in materia di certificazione energetica degli edifici (D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/10), già anticipateVi per e-mail.

Cordiali saluti.

Arch. Marcello Cocchi

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE URBANISTICA

DISPOSIZIONI PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO, FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI  
ABITABILITÀ/AGIBILITÀ

Sulla base della **nuova normativa in materia di certificazione energetica degli edifici (D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/10)** la comunicazione di inizio e fine lavori e l'attestazione di abitabilità/agibilità sono stati modificati. **A tal fine la Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata ha predisposto la nuova modulistica che riporta:**

- nella comunicazione di inizio lavori al punto D) l'individuazione del soggetto incaricato alla predisposizione dell'attestato di certificazione energetica;
- nella comunicazione di fine lavori è stata aggiunta una nuova dichiarazione concernente l'allegato in oggetto;
- nell'attestazione di abitabilità/agibilità al punto 14) è stato specificato il caso in cui deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica (sempre che non sia stata già allegato alla fine lavori)

Tali moduli aggiornati sono già presenti in rete civica del Comune di Firenze– Home page – servizi - guide tematiche. Saranno invece disponibili allo sportello a partire da lunedì 29 marzo p.v..

Gli operatori dello sportello dal 29 marzo saranno autorizzati a **NON ACCETTARE** i modelli privi della dichiarazione e dei dovuti allegati.

Servizio Giuridico Amministrativo  
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

Servizio Edilizia Privata  
Arch. Marcello Cocchi



COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE URBANISTICA

## NOVITA' IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nel 2005 il decreto legislativo n.192 ha reso obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione anche in caso di compravendita l'obbligo di dotarsi di un CERTIFICATO ENERGETICO.

La Toscana il 24.02.05 ha approvato la legge regionale n.39 "Disposizioni in materia di energia". Con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R** è stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 23bis della suddetta l.r. "Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica" completando così il quadro normativo regionale in materia di certificazione energetica. La Regione Toscana con detto regolamento che, pubblicato sul B.U.R.T. il 3.03.2010, è **entrato in vigore il 18.03.2010** non ha fatto altro che recepire quanto contenuto nel D.Lgs. 192/05.

### **Modifiche rispetto alla normativa nazionale D.lgs. n.192/05**

Il regolamento regionale non ha modificato la metodologie di calcolo per la certificazione energetica, né la figura del certificatore energetico. La normativa invece amplia la casistica di edifici che devono possedere o per i quali è esclusa l'attestazione di certificazione energetica (ACE).

### **NORMATIVA REGIONALE**

#### **Edifici ed impianti per i quali l'attestato di certificazione energetica non è obbligatorio (art.3 reg.)**

- a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
- d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.

#### **Edifici ed impianti per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio (art.4 reg.)**

- a) gli edifici di nuova costruzione;
- b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
- c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura.

#### **I soggetti certificatori (art.5 reg.)**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'attestato di certificazione energetica è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.

#### **Comunicazione inizio e fine lavori e agibilità/abitabilità(art.10 reg.)**

A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori.

Una volta ultimati i lavori il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente. L'attestato di certificazione energetica deve essere presentato alla fine lavori.

Dell'attestato di certificazione energetica, è fatta menzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r. 39/2005, il certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005 è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità di cui all'articolo 19.

#### **Disposizioni di riferimento:**

-Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

-Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – disposizioni in materia di energia

-Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R. in attuazione dell'Art.23 sexies della legge regionale n.39 del 24.02.2005 (Disposizioni in materia di energia.) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

**La Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata in questa settimana ha adeguato la propria modulistica e predisposto cartelli informativi per l'utenza in modo da favorire l'applicazione delle nuove disposizioni dal 29 marzo 2010.**